



COMUNE DI SESTU

Città Metropolitana di Cagliari

SETTORE : **Personale, Informatica, Protocollo,
Attività Produttive, Commercio e
Agricoltura**

Responsabile: **Farris Filippo**

DETERMINAZIONE N. **1646**

in data **05/12/2023**

OGGETTO:

Avvio procedura di RDO sul CAT Sardegna per l'affidamento del servizio di esecuzione di corsi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro per il periodo 2024/2025 con possibile proroga per il biennio successivo, ex art.50, comma 1, lett.b) del D.Lgs.36/2023. Determinazione a contrarre e impegno di spesa. CIG Z263D951B6.

ORIGINALE

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Richiamato il decreto legislativo n.81/2008 e successive modificazioni, recante norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ed in particolare l'articolo 37, a norma del quale, tra l'altro:

- il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, con particolare riferimento a:
 - a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
 - b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda;
- la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione in materia di salute e sicurezza sono definiti mediante Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali;

visti:

- l'accordo siglato in data 21/12/2011 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano con il quale sono state definite le peculiarità formali e sostanziali relative allo svolgimento dei corsi in parola;
- l'accordo siglato in data 07/07/2016 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione;

visto il D.V.R. del Comune di Sestu (Documento sulla valutazione dei rischi redatto ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo n.81/2008), revisionato nel corso del mese di Novembre 2023, che al punto 9 specifica l'articolazione del Piano Formativo ed Informativo da adottare all'interno dell'Ente sulla base delle disposizioni contenute negli artt.36-37 del medesimo decreto legislativo n.81/2008;

considerato che, tenuto conto dei corsi già espletati dal personale dipendente in materia di sicurezza, è necessario procedere alla somministrazione delle seguenti attività formative per il periodo 01/01/2024 – 31/12/2025:

- formazione generale e specifica in capo al personale dipendente neo assunto o che comunque non abbia mai effettuato attività di formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- aggiornamento periodico in materia di salute e sicurezza in capo al personale che abbia già espletato la formazione generale e specifica di cui al punto precedente da almeno un quinquennio;
- formazione per dirigenti in capo al personale responsabile di settore che non abbia ancora espletato il previsto corso, nonché svolgimento del relativo aggiornamento quinquennale;
- aggiornamento specifico per il rappresentante dei lavoratori in materia di sicurezza ed eventuale formazione base;
- formazione specifica per il datore di lavoro;

atteso che, ai fini del D.Lgs.81/2008 e come riportato nel vigente D.V.R. del Comune di Sestu, il datore di lavoro/Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione pro tempore è il Segretario Generale;

ravvisata, pertanto, la necessità di procedere ad affidare a soggetto esterno l'effettuazione della formazione nelle materie in oggetto relativamente al biennio 2024/2025, secondo le previsioni normative e regolamentari vigenti, con possibile proroga biennale ai sensi dell'articolo 120, comma 10, del decreto legislativo n.36/2023;

visto il citato decreto legislativo n.36/2023 recante "Codice dei contratti pubblici" ed in particolare:

- l'articolo 1 (Principio del risultato), a norma del quale, tra l'altro:
 - le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza;
 - il principio del risultato costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità. Esso è perseguito nell'interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione europea;
- l'articolo 2 (Principio della fiducia), a norma del quale, tra l'altro:
 - l'attribuzione e l'esercizio del potere nel settore dei contratti pubblici si fonda sul principio della reciproca fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici;
 - il principio della fiducia favorisce e valorizza l'iniziativa e l'autonomia decisionale dei funzionari pubblici, con particolare riferimento alle valutazioni e alle scelte per l'acquisizione e l'esecuzione delle prestazioni secondo il principio del risultato;
- l'articolo 3 (Principio dell'accesso al mercato), a norma del quale le stazioni appaltanti e gli enti concedenti favoriscono, secondo le modalità indicate dal codice, l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità;
- l'articolo 9 (Principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale), a norma del quale, tra l'altro, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti favoriscono l'inserimento nel contratto di clausole di rinegoziazione, dandone pubblicità nel bando o nell'avviso di indizione della gara, specie quando il contratto risulta particolarmente esposto per la sua durata, per il contesto economico di riferimento o per altre circostanze, al rischio delle interferenze da sopravvenienze;
- l'articolo 17 (Fasi delle procedure di affidamento), a norma del quale, tra l'altro:
 - prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
 - in caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

- ogni concorrente può presentare una sola offerta, che è vincolante per il periodo indicato nel bando o nell'invito e, in caso di mancata indicazione, per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La stazione appaltante e l'ente concedente, con atto motivato, possono chiedere agli offerenti il differimento del termine;
- l'organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace;
- l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione del contratto;
- una volta disposta l'aggiudicazione, il contratto è stipulato secondo quanto previsto dall'articolo 18;
- l'articolo 50, comma 1, lettera b), il quale prevede, tra l'altro, che salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità: affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'articolo 52 (Controllo sul possesso dei requisiti) dispone che nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno. Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;
- l'articolo 120 (Modifica dei contratti in corso di esecuzione), ed in particolare il comma 10 a norma del quale nel caso in cui nel bando e nei documenti di gara iniziali sia prevista un'opzione di proroga il contraente originario è tenuto ad eseguire le prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o, se previsto nei documenti di gara, alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante;

considerato che:

- il Comune di Sestu è iscritto all'“Anagrafe unica delle stazioni appaltanti” presso l'ANAC, di cui all'articolo 33-ter del decreto legge n.179/2012;
- secondo quanto previsto dall'articolo 62, comma 6, del citato decreto legislativo n.36/2023, le stazioni appaltanti non qualificate ai sensi del comma 2 dell'articolo 63, fatto salvo quanto previsto al comma 1, del presente articolo:

- a) procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo ad una centrale di committenza qualificata;
- b) ricorrono per attività di committenza ausiliaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera z), dell'allegato I.1 a centrali di committenza qualificate e a stazioni appaltanti qualificate;
- c) procedono ad affidamenti per servizi e forniture di importo inferiore alla soglia europea di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 14 nonché ad affidamenti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo inferiore a 1 milione di euro mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente;
- d) effettuano ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori, con preliminarmente preferenza per il territorio regionale di riferimento. Se il bene o il servizio non è disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno della stazione appaltante, oppure per ragioni di convenienza economica, la stazione appaltante può agire, previa motivazione, senza limiti territoriali;
- e) eseguono i contratti per i quali sono qualificate per l'esecuzione;
- f) eseguono i contratti affidati ai sensi delle lettere b) e c);
- g) qualora non siano qualificate per l'esecuzione, ricorrono a una stazione appaltante qualificata, a una centrale di committenza qualificata o a soggetti aggregatori; in tal caso possono provvedere alla nomina di un supporto al RUP della centrale di committenza affidante;

atteso che in materia di acquisizione di beni e servizi nelle pubbliche amministrazioni rileva anche il decreto legge n.95/2012, convertito con modificazioni dalla legge n.135/2012, che nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), prevede:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art.26, comma 3, della legge n.488/1999 e art.1, comma 449, legge n.296/2006);
- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) per gli acquisti di importo superiore a 5.000 euro ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art.328 del D.P.R. n.207/2010 o al sistema telematico della centrale regionale di riferimento (art.1, comma 450, legge n.296/2006);

ricordato che:

- con deliberazione di Giunta Regionale n.38/12 del 30/09/2014 è stata disposta l'istituzione del Mercato Elettronico della Regione Sardegna, nell'ambiente del portale Sardegna CAT, ai sensi dell'allora vigente articolo n.328 del D.P.R.n.207/2010;
- con la direttiva generale allegata alla suddetta deliberazione, è stato disciplinato l'utilizzo del mercato elettronico e del sistema di e-procurement per le acquisizioni in economia di forniture e di servizi, offrendo la possibilità, anche agli enti locali della Regione Sardegna, di usufruire dei servizi della centrale di committenza così organizzata;
- il Comune di Sestu ha aderito al Sardegna CAT mediante registrazione e abilitazione di punti istruttori e punto ordinante;

verificato ai fini e per gli effetti di cui alla suddetta normativa che sul portale di Consip SPA, in merito ai servizi necessitati, non risultano attive convenzioni a cui poter aderire;

dato atto che sulla base dei precedenti affidamenti in materia di formazione relativa alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è possibile determinare come appresso indicato i corrispettivi da porre come base d'asta :

Tabella 1 – anno 2024

Tipologia di corso (in presenza salvo diversamente specificato)	Importo per classe (max 30 unità)	N. classi previste	Totale costo classi (esen- te Iva)	Costo corso a catalogo per discen- te*
FORMAZIONE GENERALE (4 ore) rischio medio	€ 300,00	1	€ 300,00	€ 60,00
FORMAZIONE SPECIFICA (8 ore) rischio medio	€ 500,00	1	€ 500,00	€ 120,00
CORSI DI AGGIORNAMENTO LAVORATORI – rischio medio (6 ore)	€ 400,00	3	€ 1.200,00	€ 90,00
CORSO DIRIGENTI (16 ore) – max 5 unità	€ 800,00	1	€ 800,00	€ 250,00
CORSO DI AGGIORNAMENTO DIRIGENTI (webinar)		0	€ 0,00	€ 120,00
FORMAZIONE DATORE DI LA- VORO (32 ore)		0	€ 0,00	€ 500,00
CORSO PER RLS (32 ore)		0	€ 0,00	€ 500,00
CORSO AGGIORNAMENTO PER RLS (8 ore)		0	€ 0,00	€ 120,00
Totale costo formazione in classi dell'Ente			€ 2.800,00	
Totale costo massimo a catalogo**			€ 2.000,00	
Totale complessivo massimo presunto anno 2024			€ 4.800,00	

Tabella 2 - Anno 2025

Tipologia di corso (in presenza salvo diversamente specificato)	Importo per classe (max 30 unità)	N. classi previste	Totale costo classi (esen- te Iva)	Costo corso a catalogo per discen- te*
FORMAZIONE GENERALE (4 ore) rischio medio -	€ 300,00	1	€ 300,00	€ 60,00

FORMAZIONE SPECIFICA (8 ore) rischio medio	€ 500,00	1	€ 500,00	€ 120,00
CORSI DI AGGIORNAMENTO LAVORATORI – rischio medio (6 ore)	€ 400,00	1	€ 400,00	€ 90,00
CORSO DIRIGENTI (16 ore) – max 5 unità		0	€ 0,00	€ 250,00
CORSO DI AGGIORNAMENTO DIRIGENTI (webinar)		0	€ 0,00	€ 120,00
FORMAZIONE DATORE DI LAVORO (32 ore)		0	€ 0,00	€ 500,00
CORSO PER RLS (32 ore)		0	€ 0,00	€ 500,00
CORSO AGGIORNAMENTO PER RLS (8 ore)		0	€ 0,00	€ 120,00
Totale costo formazione in classi dell'Ente			€ 1.200,00	
Totale costo massimo a catalogo**			€ 3.000,00	
Totale complessivo massimo presunto anno 2025			€ 4.200,00	

* in caso di partecipazione del discente a corsi organizzati dall'aggiudicatario presso le proprie sedi.

** costo massimo presunto non vincolante per l'Ente in termini di quantitativi minimi.

ritenuto, tenuto conto di quanto precede e ai fini dell'acquisizione dei necessari servizi, di dover avviare un'indagine di mercato telematica attraverso il Sardegna CAT, nell'ambito del quale è presente la categoria "AL68AD – Organizzazione e gestione del servizio di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro ai sensi del d.lgs. 81/2008", invitando a presentare un'offerta 5 operatori economici iscritti nella medesima categoria, in termini di ribasso unico percentuale sui predetti importi;

precisato che:

- l'affidamento in parola è disciplinato dall'articolo 50, comma 2, lettera b), del D.Lgs.36/2023, ovvero è riconducibile alla fattispecie dell'affidamento diretto e che pertanto lo strumento elettronico è utilizzato quale mera indagine di mercato per velocizzare, standardizzare e rendere trasparente l'intera procedura;
- ai sensi dell'articolo 1, comma 13 del Decreto Legge n.95/2012 (modificato dall'art.1, comma 151, legge n.228 del 2012 e dall'art.1, comma 494, legge n.208 del 2015), convertito nella Legge 7 agosto 2012 n.135, la Stazione appaltante ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche

tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999 n.488;

- l'articolo 53 del D.Lgs.36/2023 specifica che nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106 salvo che, nelle procedure di cui alle lettere c), d) ed e) dello stesso comma 1 dell'articolo 50, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta;

visto l'articolo 192 del decreto legislativo n.267/2000, che prescrive la necessità di adottare apposito provvedimento a contrattare, indicante il fine che si intende perseguire tramite il contratto che si intende concludere, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa e dato atto che il presente provvedimento contiene tutti gli elementi previsti dalla citata disposizione;

dato atto che:

- i corsi di formazione saranno svolti nei locali messi a disposizione dal Comune, fatta salva la possibilità, correlata al numero dei discenti, alla modalità di organizzazione, allo svolgimento e all'eventuale recupero degli stessi da parte dei dipendenti assenti, di svolgerli presso la sede dell'affidatario, in modalità a catalogo, ovvero, ove previsto nel capitolato, in modalità webinar;
- i corsi devono essere conformi a quanto previsto dalla corrispondente disciplina in materia di salute e sicurezza sul posto di lavoro;
- l'organizzazione comprende la fornitura di quanto necessario al regolare svolgimento del corso e la consegna di materiale didattico (dispensa e/o opuscoli). L'attestato di partecipazione - fornito in formato di file PDF e trasmesso a mezzo posta elettronica - sarà emesso nel caso in cui il discente abbia effettuato almeno il 90% del monte ore del corso ed alla conclusione positiva del percorso formativo;
- in caso di sopravvenuta impossibilità a partecipare ad una o più lezioni, sarà data la possibilità al discente di recuperare le medesime in una delle edizioni successivamente proposte ed avviate;
- i docenti incaricati devono essere in possesso dei requisiti di insegnamento e professionali richiesti dall'attuale disciplina legislativa;

ritenuto insussistente l'obbligo di redazione del documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) di cui all'articolo 26, comma 3, del Decreto Legislativo n.81/2008, in quanto le prestazioni oggetto di affidamento sono svolte in locali messi a disposizione dall'operatore economico o comunque in locali terzi ad accesso esclusivo dei discenti;

richiamato il "Patto di integrità" approvato con delibera della giunta comunale n.192 del 13/12/2016 e dato atto che lo stesso deve essere obbligatoriamente accettato dai partecipanti alla procedura con apposita dichiarazione da produrre assieme alla dovuta documentazione amministrativa al momento della presentazione dell'offerta, nonché, in fase di stipula, richiamato nel contratto, quale allegato allo stesso;

vista la delibera n.10 del 17/04/2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2023-2025 e constatato che gli stanziamenti sussistenti sul capitolo di spesa n.411 negli anni 2024/2025 risultano sufficienti a garantire la copertura finanziaria dell'affidamento in oggetto, con specifico riferimento ai costi presuntivi massimi sopra riportati;

visto il decreto legislativo n.118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge n.42/2009;

accertato, ai sensi dell'articolo 183, comma 8, del decreto legislativo n.267/2000 e dell'articolo 9 del decreto legge n.78/2009, che il programma dei pagamenti, da effettuare in esecuzione del presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio;

vista la deliberazione di Giunta comunale n.70 del 04/05/2023 avente ad oggetto "Approvazione del piano esecutivo di gestione 2023/2025 e assegnazione delle risorse ai Responsabili dei Settori (art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000)";

dato atto che:

- ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge n.136/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento predisposti dalle pubbliche amministrazioni devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo dei singoli affidamenti (CIG), così come attribuiti dall'ANAC;
- in merito all'affidamento della fornitura in oggetto in data 04/12/2023 è stato ottenuto il seguente smart CIG Z263D951B6;

rilevata la propria competenza in merito giusto il provvedimento di attribuzione dell'incarico di direzione del Settore 3 (decreto sindacale n.12/2023);

attestata in capo ai sottoscritti firmatari del provvedimento, ai fini della definizione del procedimento in oggetto, l'insussistenza di situazioni di incompatibilità e/o di conflitto di interessi ai sensi della normativa vigente o dell'obbligo di astensione di cui all'articolo 6 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con delibera di Giunta n.220/2013;

attestata altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo numero 267/2000;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa:

1. di indire, tramite la piattaforma telematica Sardegna CAT e nell'ambito della categoria "AL68AD – Organizzazione e gestione del servizio di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro ai sensi del d.lgs. 81/2008", un'indagine di mercato telematica mediante l'invio di una richiesta di offerta (Rdo) a n.5 operatori economici iscritti e attivi in tale categoria in possesso dei necessari requisiti, individuati nella nota allegata, volta all'affidamento diretto dei servizi relativi all'effettuazione dei corsi obbligatori di formazione previsti dal decreto legislativo n.81/2008, così come esplicitati nell'allegato capitolato tecnico, con decorrenza dal 01/01/2024 e termine in data 31/12/2025, con possibile proroga per il biennio successivo;
2. di dare atto che l'affidamento del servizio in oggetto è contraddistinto dal codice identificativo di gara (CIG) n.Z263D951B6 e che lo stesso, nella determinazione dell'importo, comprende l'opzione per l'eventuale proroga del servizio dal 01/01/2026 al 31/12/2027 secondo le specifiche indicate nel capitolato;
3. di approvare il capitolato tecnico d'appalto, la lettera d'invito e il modello di offerta allegati alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale esplicitanti le caratteristiche del servizio oggetto di affidamento, le modalità di effettuazione delle prestazioni, la periodicità e i quantitativi massimi stimati;
4. di stabilire che:
 - l'affidamento sarà disposto in base al criterio del minor prezzo, ai sensi dell'articolo 108, comma 3, del decreto legislativo n.36/2023, mediante la formulazione di un'offerta espressa in termini di ribasso unico percentuale sui singoli valori posti a base d'asta, così come riportati in premessa e nell'allegato capitolato;

- ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del citato decreto legislativo n.36/2023, il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n.910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
 - il contratto dovrà in ogni caso contenere espresse e specifiche clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;
 - ai sensi dell'articolo 1, comma 13 del Decreto Legge n.95/2012 e successive modificazioni, il contratto potrà essere risolto dall'Amministrazione nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o di altre centrali di committenza regionali afferenti i servizi oggetto di affidamento e di indisponibilità dell'aggiudicatario a uniformare i propri prezzi al tariffario Consip;
 - la proroga del contratto dal 01/01/2026 al 31/12/2027 ai sensi dell'articolo 120, comma 10, del decreto legislativo n.36/2023 potrà essere disposta discrezionalmente dall'Amministrazione avuto riguardo ai livelli qualitativi del servizio reso dall'aggiudicatario nel primo periodo contrattuale e del permanere della convenienza per l'Ente delle condizioni economiche di aggiudicazione;
5. di dare atto che in relazione ai quantitativi massimi stimati e agli importi previsti per ciascuna prestazione, il costo presunto complessivo del presente affidamento è pari ad euro 4.800,00 esenti IVA relativamente all'annualità 2024 e euro 4.200,00 esenti IVA relativamente all'annualità 2025, oltre ad euro 4.000,00 esenti IVA per ciascuna annualità del periodo dal 01/01/2026 al 31/12/2027 nell'eventualità di attivazione dell'opzione di proroga ai sensi dell'articolo 120, comma 10 del decreto legislativo n.36/2023;
6. di garantire la copertura finanziaria della spesa teorica massima derivante dall'affidamento in oggetto, determinata ai sensi del precedente punto 5, esclusa l'eventuale proroga la quale potrà essere attivata previo stanziamento delle necessità poste, come appresso specificato:
- assunzione di prenotazione di impegno di spesa per euro 4.800,00 sul capitolo n.411 dell'esercizio 2024 del bilancio di previsione finanziario 2023/2025;
 - assunzione di prenotazione di impegno di spesa per euro 4.200,00 sul capitolo n.411 dell'esercizio 2025 del bilancio di previsione finanziario 2023/2025;
7. di dare atto che, ai fini del principio della competenza finanziaria, l'obbligazione derivante dall'affidamento in oggetto avrà scadenza negli esercizi di avvenuta adozione dei relativi impegni;
8. di disporre la pubblicazione della presente determinazione nell'apposita sezione del sito web istituzionale dell'Ente denominata "Amministrazione Trasparente" ai sensi del decreto legislativo n.33/2013 e dell'articolo 28 del decreto legislativo n.36/2023;
9. di individuare nel dott.Filippo Farris il responsabile unico del progetto ai sensi dell'articolo 15 del citato decreto legislativo n.36/2023.

L'Istruttore
Alessandro Scano

IL RESPONSABILE DI SETTORE
dott.Filippo Farris